

Roma, 25 febbraio 2015

A tutte le imprese iscritte alla
Cassa Edile di Roma e Provincia

Ai Professionisti Consulenti del
Lavoro che assistono le imprese iscritte
alla CEMA di Roma e provincia

LORO SEDI

Oggetto: Nuovo contributo contrattuale mensile al Fondo Prevedi - vademecum operativo

Si fa seguito alla nostra circolare del 16 febbraio per comunicare, a scioglimento della riserva ivi formulata, che la Commissione Nazionale per le Casse Edili -CNCE- ha diramato il "vademecum" applicativo recante le indicazioni operative relativamente a quanto in oggetto.

Il "vademecum" operativo, allegato alla presente, è consultabile, altresì, "cliccando" sulla parola "vademecum" nella circolare riportata sul sito del nostro Ente www.cassaedilediroma.it.

Come già chiarito nella nostra citata circolare si ricorda che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato nuovo contributo mensile per il mese di gennaio (denunce da inoltrare entro la fine del mese di febbraio 2015) potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il corrente mese di febbraio (denunce da inoltrare e versamenti da effettuare entro il mese di marzo 2015), senza alcun onere a loro carico.

Il "vademecum" operativo contiene le direttive per la gestione del contributo contrattuale nei confronti del Fondo Prevedi e di Cooperlavoro.

Si ricorda che il contributo mensile al Fondo Prevedi (8 euro su base 100 per il 1° livello da riparametrare sui vari livelli contrattuali) si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e migliorando l'importo del 18,50%.

Tale importo per gli operai deve essere calcolato con esclusivo riferimento alle ore effettivamente lavorate. Non devono, quindi, essere calcolate altre tipologie di ore quali, a titolo esemplificativo, malattia, cassa integrazione e così via.

Per gli impiegati il contributo mensile deve essere versato per intero se nel corso del mese gli stessi abbiano lavorato per almeno quindici giorni di calendario, mentre non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di quindici giorni di calendario.

Per gli impiegati il contributo è previsto per 14 mensilità ed è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13° e 14° mensilità.

Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, a conferma di quanto già riportato nella nostra menzionata circolare del 16 febbraio u.s., viene ribadita la duplice possibilità di effettuare il versamento al Fondo Prevedi:

- a) Ricorrendo alla intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla Stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;

oppure, in alternativa,

- b) Aprendo un canale diretto di comunicazione con il Fondo Prevedi. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'Azienda e del rispettivo Consulente. A tale riguardo si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sito www.prevedi.it ove sarà disponibile una funzione che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo.

In allegato al "vademecum" sono riportati, tra l'altro, i valori orari per gli operai, comprensivi del 18,50% , i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti.

Il "vademecum" precisa, inoltre, che per i lavoratori retribuiti ad ore il contributo mensile va arrotondato all'unità di euro e che per gli impiegati part-time il contributo mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.

Per le imprese cooperative, fermo restando l'indicazione nella denuncia dell'importo del contributo contrattuale in esame, è prevista la possibilità per l'impresa di dichiarare, nella stessa denuncia, che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal debito contributivo complessivo nei confronti della Cassa Edile.

I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell'importo denunciato per il contributo di cui trattasi sulla base dei valori indicati nelle tabelle allegate al "vademecum", per gli operai e per gli apprendisti (operai ed impiegati).

Si formula, infine, espressa riserva di fornire le necessarie direttive ed indicazioni relative all'applicazione del contributo contrattuale previsto dai CCNL per le piccole imprese edili non appena diramate, a breve, dalla Commissione Nazionale per le Casse Edili.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si inviano, con l'occasione, i migliori e più cordiali saluti.

Il Direttore

Dr. Alberto Massara



All.: vademecum.